

COMUNE DI CARTURA (PD)

Organo di revisione

VERBALE N.15/2026

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione consiliare n. 18 del 08 giugno 2026 con ad oggetto: "APPROVAZIONE SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART 193 DEL D. L.GS. 267/2000."

Il sottoscritto Priori rag. Cesare, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Cartura (PD), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 09 dicembre 2025,

Visto lo statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto l'articolo 193 del TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.



4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

Premesso che

- l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che il Consiglio comunale provveda, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, adottando, ove necessario, i provvedimenti idonei al loro ripristino;
- ai fini della verifica degli equilibri, l'Ente è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di finanza pubblica introdotte dall'art. 1, commi 785 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, tenendo conto delle modalità applicative previste dalla normativa vigente e dei conseguenti accantonamenti obbligatori iscritti nel bilancio di previsione;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente non prevede una diversa periodicità per la verifica della salvaguardia degli equilibri rispetto al termine fissato dall'art. 193 del TUEL;

Rilevato che la verifica degli equilibri di bilancio è finalizzata ad accertare:

- il permanere del pareggio di bilancio e degli equilibri di competenza, di cassa e della gestione dei residui;
- la sostenibilità complessiva della gestione finanziaria dell'Ente;

Preso atto che, qualora emergano situazioni di squilibrio, il Consiglio è tenuto ad adottare contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri, nonché gli eventuali provvedimenti di riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio e di adeguamento degli accantonamenti obbligatori;

Richiamato l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, prevedendo che la quota libera possa essere applicata al bilancio esclusivamente per le finalità espressamente individuate dal medesimo articolo e nel rispetto dei limiti ivi previsti;

Richiamato, altresì, il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), che individua nella deliberazione di assestamento generale e di salvaguardia degli equilibri uno degli strumenti fondamentali della programmazione finanziaria dell'Ente;

Richiamata la proposta di deliberazione consiliare n. 17 del 08 giugno 2026 con ad oggetto: "APPROVAZIONE ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DELL'ART 175 COMMA 8 TUEL.";

Dato atto che la verifica è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011 e dei relativi principi contabili applicati, con riferimento alla gestione di competenza, dei residui e di cassa, alla congruità degli accantonamenti e al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Rilevato il permanere degli equilibri di bilancio;

Preso atto di aver verificato la congruità del Fondo di Riserva e del FCDE e che i singoli responsabili hanno rilasciato la dichiarazione relativa alla non sussistenza di debiti fuori bilancio;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o), n. 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012



(pubblicata sul supplemento ordinario n. 206 della G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012) che prescrive, tra le altre funzioni dell'organo di revisione il rilascio di pareri obbligatori in materia di "proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio";

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione:

visto

- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi in data 09.07.2026 dalla dott.ssa Tasinato Chiara e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificato

- il permanere degli equilibri di bilancio, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2026-2028;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Chiampo (VI), li 13 luglio 2026

Il Revisore unico
Prigi rag. Cesare

A blue circular official stamp is placed over the signature. The text around the perimeter of the stamp reads "COMUNE DI CHIAMPO (VI) - PROV. DI TREVISO" at the top and "UFFICIO DEL REVISORE UNICO" at the bottom. In the center of the stamp is a stylized logo. The signature "Prigi rag. Cesare" is written in black ink over the stamp.